

IMPOSTE E TASSEdi **CRISTINA RIGATO****Trust dopo di noi**

Dopo aver definito l'operatività dell'istituto verso persone con disabilità grave prive di sostegno, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando si possono applicare i benefici fiscali previsti.

La L. 112/2016 sull'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, introduce una particolare fattispecie di trust a tutela di tali soggetti, disciplinando i requisiti formali e sostanziali al cui rispetto sono legati i relativi benefici fiscali.

L'istituzione del trust deve avvenire per **atto pubblico**. L'atto costitutivo deve identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, descrivere la **funzionalità** e i **bisogni specifici** delle persone con disabilità grave, indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni del soggetto beneficiario e identificare come **esclusivi beneficiari le persone con gravi disabilità**. I beni di qualsiasi natura conferiti nel trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust. Inoltre, l'atto istitutivo del trust deve individuare il **soggetto preposto al controllo delle obbligazioni** imposte all'atto di istituzione del trust e deve definirne la **durata finale** nella data della morte del beneficiario e la destinazione del patrimonio residuo alla morte del beneficiario.

Al rispetto dei requisiti, l'art. 6, c. 1 L. 112/2016 introduce due sostanziali benefici fiscali: l'applicazione in misura **fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e l'esenzione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni**, rimandata al momento successivo alla morte del beneficiario in capo al soggetto a cui è stato destinato l'eventuale residuo patrimoniale del trust.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate all' **interpello n. 513/2019** affronta l'applicabilità dei benefici fiscali con riferimento all'esenzione delle imposte di successione e donazione, in caso l'atto di dotazione sia contestuale alla costituzione e istituzione di un trust il cui soggetto beneficiario non sia ancora stato riconosciuto come disabile grave. La risposta, oltre a ricordare tutti i requisiti formali e sostanziali delle agevolazioni fiscali, tra cui anche quello di essere in un'accertata condizioni di grave disabilità, risolve la questione affermando che, **nel momento della dotazione**, non essendo ancora ufficiale lo stato di disabile grave, il soggetto beneficiario **sarà tenuto al pagamento** delle imposte sulle donazioni, oltre che alle eventuali imposte catastali, così come normalmente previsto dalla normativa in vigore; nel momento successivo in cui verrà accertato lo **stato di grave disabilità**, il contribuente potrà **richiedere il rimborso** del maggiore importo versato calcolato come la differenza tra l'importo versato e l'ammontare dell'imposta nelle casistiche previste dall'art. 6, cc. 1 e 6 L. 11/2016.